

OGGETTO: Opposizione ex art. 22 L.689/1981 motivata come in atti avverso il provvedimento amministrativo irrogativo di sanzione:

V.A.V. n. _____

O.I. n. _____

X Cartella esattoriale n. 047 200900063831 13

Non si costituiva l'amministrazione

X Si costituiva l'Amministrazione che depositava memoria di costituzione e risposta chiedendo il rifetto del ricorso.
~~La cartella esattoriale~~ rimaneva contumace.

Ad istruttoria espletata, la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e conseguentemente va accolta ed annullato il provvedimento impugnato atteso che vanno condivise e fatte proprio da questo Giudicante le argomentazioni di cui al ricorso documentalmente provate.

Per ciò in esame, non risulta, agli atti la notifica del verbale di accertamento di violazione n. 236/000103751 posto alla base della cartella esattoriale impugnata, né l'Amministrazione, cui incombeva l'onere, ha dato prova dell'averne regolarmente notificata depositando soltanto la copia del verbale, giudicato quasi illeggibile e non recante la sottoscrizione del prebuito notificatore. Inoltre ha depositato la copia di un avviso di ricettimento, non riconducibile al verbale de quo, recante una firma illeggibile. Detta documentazione non è idonea a provare l'effettiva notifica dell'atto al destinatario e, pertanto, il G. di P. considera ammissibile l'opposizione proposta contro la predetta cartella esattoriale ed intinto il diritto della P.A. a richiedere il pagamento della sanzione riportata per essere decorso il termine di 150 giorni previsto dall'art. 201 C. d. S. per la notifica del verbale stesso, con conseguente eliminazione di

